



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIGGIANO

(Provincia di Potenza)

Repertorio n.

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di "Pre e post accoglienza scolastica"

per gli alunni frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado di Viggiano Capoluogo e San Salvatore. Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Importo netto euro € CODICE CIG: **79308833B1**

L'anno duemiladiciannove (2019) addì () del mese di in Viggiano, presso gli Uffici Comunali ubicati in Viggiano via Roma,51, AVANTI A ME dott. Giovanni Conte, Segretario del Comune di Viggiano, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, c.4 lett.c, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, senza assistenza dei testimoni poiché le parti, sapendo leggere e scrivere, non la richiedono:

1) avv. Davide Amorosi, nato a Marsicovetere il 16/05/1984, il quale interviene non in proprio, ma quale Responsabile Area A del Comune di Viggiano, e che dichiara di agire nell'esclusivo interesse del Comune rappresentato (C.F.: **00182930768**), che nel contesto dell'atto sarà chiamato per brevità anche "Comune";

dall'altra parte:

2) il/ la sig./ra , nato/a a () il / / , residente in in n. C.F. , la quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico con sede in cap () – Cod.Fisc. / P.Iva che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto ai fini del quale:

LE PARTI premettono che a seguito di gara a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, è stato aggiudicato alla ditta _____ la gestione del servizio di “Pre e post accoglienza scolastica” per gli alunni frequentanti le Scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Viggiano Capoluogo e di San Salvatore, come risulta dalla determinazione DSG n° _____ del _____ .
segue:

Art. 1

PREMESSA

Le parti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa come parte integrante del presente contratto, anche per le parti non allegate ma richiamate per relationem.

Art. 2

OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto il servizio di pre-scuola e post-scuola meridiano e pomeridiano per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “Leonardo De Lorenzo” di Viggiano e San Salvatore, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

In particolare, sono a carico della ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni:

- accoglienza degli alunni destinatari del servizio al loro arrivo a scuola, sia accompagnati dai genitori che in arrivo con il trasporto scolastico;
- assistenza dei bambini e svolgimento delle attività ludico-creative;
- sorveglianza e intrattenimento degli alunni prima dell’inizio delle lezioni e dopo il termine fino al ritiro dei medesimi da parte dei genitori o eventuale delegato. In caso di ritardo, gli operatori dovranno contattare i genitori per la consegna del minore,

trattenendosi il tempo necessario, salvo rivolgersi alle forze dell'ordine in caso di irreperibilità degli stessi.

- compilazione giornaliera del foglio presenza degli alunni che usufruiscono dei servizi e consegna mensile delle relative presenze al Responsabile comunale del servizio;

- comunicazione tempestiva di ogni evenienza in ordine igienico-sanitario, di eventuali infortuni, nonché di tutte le altre situazioni che possano influire sul buon andamento dei servizi;

- acquisizione delle istanze di accesso al servizio e trasmissione delle stesse al competente Ufficio comunale.

Un coordinatore responsabile dovrà garantire la supervisione del lavoro svolto, predisporre, a richiesta, una relazione valutativa del servizio realizzato e informare tempestivamente il competente Ufficio comunale di eventuali reclami presentati dai genitori degli alunni agli educatori.

Il servizio sarà sospeso nei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari ecc.

Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento del servizio.

Il rapporto minore/educatore rispettivamente di pre e di post scuola, non potrà essere superiore ad 1/24.

Il gruppo viene ridotto a 10 unità in caso di presenza di 1 alunno portatore di handicap.

Il numero dei minori ammessi al servizio non potrà, in ogni caso, essere superiore alle 120 unità.

Art. 3

L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni patti e modalità risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, approvato da ultimo, con determinazione DSG n° _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che la ditta aggiudicataria dichiara di conoscere, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

Art. 4

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata triennale, pari a tre anni scolastici a decorrere dal mese di **settembre** 2019 fino a **30 di giugno 2022**. Il servizio di cui al presente appalto è legato al calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Basilicata ed in base alla data di avvio dei servizi oggetto dell'appalto stabilita dall'Ente committente.

Tali date, come pure il totale dei giorni presunti, sono suscettibili di variazioni, senza che l'appaltatore possa vantare diritti a compensi.

I servizi si svolgeranno normalmente su cinque giorni alla settimana, con esclusione del sabato e dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgano attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, consultazioni elettorali, chiusura dei presidi scolastici per eventi particolari ecc.

La sospensione del servizio per gli eventi particolari di cui sopra verrà comunicata alla Ditta aggiudicataria con un giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.

Resta inteso che saranno retribuiti solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento del servizio.

La data esatta di avvio dei servizi (o le date, in caso di avvii differenziati per scuole) verrà comunicata con preavviso di 5 giorni.

I servizi di pre-scuola e post-scuola termineranno con la fine dell'anno scolastico per la scuola primaria.

Le attività si svolgeranno nei locali (concessi in uso gratuito) delle scuole Viggiano Capoluogo situata in viale Marconi e del centro di raccolta San Salvatore situata in Contrada Porcile.

Art. 5

RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della contratto il Responsabile dell'Area A Organizzazione Generale dell'Amministrazione del Comune di Viggiano, cui la Appaltatore si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 6

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

L'Ente si impegna a corrispondere alla appaltatore per la fornitura del servizio oggetto dell'appalto l'importo di € _____ oltre IVA risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del _____% al prezzo posto a base d'asta di € 113.375,40.

L'importo stimato è corrispondente ad un numero ipotetico di ore di servizio effettuate considerando una media di 218 giorni. Tale quantità è puramente indicativa e non impegnativa per l'Amministrazione in quanto subordinata al numero effettivo degli utenti e ad altre cause e circostanze comprese eventuali future modifiche di ordine organizzativo e didattico.

Verranno remunerati i giorni di effettiva prestazione del servizio. L'importo corrisposto mensilmente sarà pari al costo orario (€ 19,74 sul quale dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara) moltiplicato per il numero delle ore di effettivo servizio espletato.

Il Comune di Viggiano provvederà a liquidare mensilmente il corrispettivo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica relativa alle prestazioni effettivamente rese. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti ed essere intestate al Comune di Viggiano, cod. univoco AQ6DCD. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario, e in caso di

irregolarità formali e/o sostanziali del documento contabile o di contestazione del servizio, già fatturato. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dal appaltatore; qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R o PEC da parte dell'Amministrazione comunale. Onde poter provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

Art. 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna:

- a garantire il servizio di "Pre e post accoglienza scolastica" con l'impiego di n° 5 (cinque) unità di personale opportunamente qualificato, ed esperto per l'espletamento del servizio;
- a tenere incontri con il competente ufficio comunale prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno;
- a rendicontare mensilmente al RUP il numero delle ore di servizio effettivamente espletato, mediante idoneo schema riassuntivo, con cadenza mensile.

L'appaltatore si impegna altresì:

- a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto del contratto, operatori in

possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;

b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro;

c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e nei confronti dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto; l'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;

d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

e) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;

f) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

g) a seguire e rispettare quanto prescritto nel Capitolato Speciale di Appalto che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato.

L'aggiudicatario deve indicare, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato con le relative qualifiche professionali. Ogni eventuale variazione del personale impiegato dovrà essere preventivamente comunicata al Comune indicando i nominativi e le relative qualifiche professionali dei soggetti uscenti o subentranti.

Il personale dovrà avere un comportamento corretto, adeguato alla presenza di minori, riservandosi l'Amministrazione Comunale, anche su proposta dei Dirigenti Scolastici di chiedere all'Impresa aggiudicataria la sostituzione del personale impiegato nei servizi di "pre e post accoglienza" ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto e della disponibilità con gli alunni utenti dei servizi e con le loro famiglie. In tal caso l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di quindici giorni.

Art. 8

SUBENTRO ALLA DITTA CESSANTE – CLAUSOLA SOCIALE

Visto quanto disposto dall'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, dalla delibera n. 32/2016 dell'ANAC e dalla Legge Regionale 24/2010, è fatto obbligo all'aggiudicataria di assumere, compatibilmente con la propria organizzazione, per la durata pari a quella dell'affidamento, le unità lavorative che attualmente prestano la loro opera presso l'affidatario uscente del servizio.

L'aggiudicataria, pertanto, si avvarrà prioritariamente del personale della ditta cessante, verso il quale sarà responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, con obbligo altresì al rispetto dei parametri salariali dovuti per le qualifiche ricoperte.

In caso di inadempimento della clausola sociale la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e all'incameramento della cauzione, fatta salva l'ipotesi in cui la mancata riassunzione del personale della ditta cessante sia adeguatamente motivata, in caso di incompatibilità assoluta della stessa con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta subentrante conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.

Art. 9

OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI E PENALITÀ

L'Amministrazione comunale controllerà l'organizzazione e la funzionalità del servizio.

In caso venissero rilevate irregolarità nell'esecuzione dello stesso il Responsabile del Servizio, prima di procedere all'interruzione o sospensione del servizio, totale o parziale, a causa di inadempienze e/o disfunzioni nell'organizzazione del servizio di pre e post accoglienza scolastica, sarà contestato per iscritto, a mezzo lettera A.R. o PEC dall'Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Viggiano alla ditta appaltatrice, con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla ditta appaltatrice, l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le seguenti penali, con organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale:

1) una penalità pari ad € 250,00 giornalieri:

a) in caso di mancata prestazione del servizio (giornata intera o parziale)

2) una penalità pari ad € 125,00 giornalieri:

a) inadempienze dovute al mancato rispetto delle norme previste dal presente capitolato o di ordinaria diligenza;

Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 30 giorni successivi alla data di prelievo. L'applicazione delle/a penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Art. 10

CESSIONE O SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Ente, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

E' assolutamente vietato all'aggiudicatario subappaltare le prestazioni che costituiscono

l'oggetto del servizio.

Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

In caso di avvalimento si farà riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 89 del Codice dei contratti, al quale espressamente si rinvia.

ART. 11

VERIFICHE E CONTROLLI

Il Responsabile dell'Ufficio Scuola o suo incaricato si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, di vigilare e verificare sulla corretta esecuzione del servizio procedendo, nel caso fossero segnalate e/o riscontrate inadempienze a richiami formali e in caso di gravi inadempienze e disservizi non risolti in seguito a precedenti richiami, alla immediata risoluzione del contratto senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere. Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel caso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dal presente contratto e dalle norme vigenti per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune procederà ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida ed assegnazione di un termine inferiore a giorni quindici, alla risoluzione di diritto del contratto nel caso di violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi.

Il Comune, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, opererà la risoluzione di diritto del

contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere altrimenti ai servizi in questione, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

1. dopo quattro formali richiami per gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta (sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi affidati);
2. continuata e ingiustificata violazione degli orari previsti dal presente capitolato.

Inoltre, il contratto può essere risolto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza oltre che nei casi previsti dagli artt. 1453 codice civile e s.s. nelle seguenti circostanze:

- quando per qualsiasi ragione la ditta aggiudicataria abbandonasse il servizio, in tale caso, il Comune avrà diritto, previa diffida e senza bisogno di altro atto o di alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, di sostituirsi immediatamente alla ditta aggiudicataria, anche a mezzo di altre ditte;
- nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria;
- quando sussistono ragioni di pubblico interesse che possano richiedere lo scioglimento del rapporto contrattuale tra le parti;
- quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode;
- quando ceda ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente o per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
- perdita dei requisiti richiesti per l'espletamento del servizio.

Resta inteso che, in caso di motivata risoluzione del contratto, la parte che ne ha dato disdetta si

assume ogni responsabilità per i danni che possano derivarne al servizio. In ogni caso, saranno remunerata alla ditta aggiudicataria le sole prestazioni fornite alla data della cessazione del rapporto, con esclusione di ogni ulteriore compenso a favore della ditta aggiudicataria. La risoluzione del contratto è soggetta a comunicazione ed avrà effetto dal momento in cui l'altra parte ne ha conoscenza.

Art. 13

DANNI E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore solleva e garantisce il Committente da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose e persone, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi. A tale scopo la Ditta aggiudicataria provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza RTC nella quale sia esplicitamente indicato che l'Ente è considerato "terzo" a tutti gli effetti e prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

- sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00;

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante non oltre 10 giorni dall'inizio del servizio.

L'impresa aggiudicataria sarà comunque responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto ad esclusivo carico della stessa Impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o

compensi da parte dell'Amministrazione.

Art. 14

COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie previste dal presente contratto, operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 15

CAUZIONI E ASSICURAZIONI

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010, l'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.

In particolare, pertanto, l'appaltatore:

a) dichiara di aver acceso conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 5, della legge 136/2010 alle commesse pubbliche;

b) si obbliga a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 3, della L. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI

TRACCIABILITA'

L'ente appaltante risolverà il presente contratto con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti

attivati dall'appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca indicata al precedente articolo.

Art. 18

CESSIONE DI CREDITI

La cessione di crediti e qualunque procura dell'appaltatore sono vietate qualora non sono riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 19

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamenti dei dipendenti del Comune di Viggiano approvato con deliberazione di Giunta comunale n. n. 60 del 27 Marzo 2014.

A tal fine si da atto che l'amministrazione ha trasmesso all'appaltatore copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Viggiano costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1546 del c.c..

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 20

NORME SULLA SICUREZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Art. 21

DUVRI

La redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Art. 22

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio per tutta la durata del contratto, per tutti gli atti del medesimo, nel Comune di Viggiano. Tutte le comunicazioni, notificazioni e intimidazioni saranno effettuate a mezzo di mezzo comunale ovvero mediante posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento a discrezione del Responsabile del Servizio. E' fatta salva la notificazione per Ufficiale Giudiziario nei casi espressamente previsti per legge. Qualsiasi comunicazione fatta al responsabile della ditta si considera fatta generalmente al titolare della stessa.

Art. 23

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica insorta intorno all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Potenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli.

I dati sono trattati per finalità istituzionali.

Per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza e la partecipazione alla gara.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente.

Al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo 2016/679.

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Viggiano, Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore affari generali – avv. Davide Amorosi ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

Art. 25

SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO E DIVERSE

Il presente atto è soggetto ad IVA, ai sensi del D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono a carico completo ed esclusivo della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto. Ai fini della registrazione fiscale le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di fornitura assoggettata all'imposta sul

valore aggiunto. La Ditta appaltatrice assume e suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia dal diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/1986.

Art. 26

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dalla presente contratto si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Art. 27

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

L' "Appaltatore" dichiara di aver preso visione del "Piano di prevenzione della Corruzione e dell'illegalità", adottato, nell'ultima formulazione, dal Comune di Viggiano con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 11.01.2018 ed esprimendo piena ed incondizionata accettazione, si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ivi contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Del presente Atto, io Segretario Generale rogante, dott. Giovanni Conte, ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Questo Atto consta di n. 16 (sedici) facciate intere e tanti rigi quanti quelli della presente, in parte predisposte con procedura elettronica da persona di mia fiducia e in parte manoscritte da me Segretario Rogante.

Il Comune:

L'Appaltatore:

Il Segretario Comunale: